

Speciale Elezioni Politiche e regionali 4 marzo 2018



Al fine di favorire un ordinato svolgimento della propaganda elettorale in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Parlamento Italiano ed Elezione diretta del Consiglio Regionale e del presidente della Regione Lombardia del 4 marzo 2018, si richiamano alcuni principi fondamentali che, seppur non obbligatori, si sono consolidati nel tempo come sintesi di accordi intercorsi fra organizzazioni partitiche e Prefettura di Milano in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

Volantinaggio durante il periodo elettorale

A partire da **sabato 20 gennaio 2018** entrano in vigore le nuove procedure per la richiesta di effettuazione di volantinaggio connesso alle consultazioni elettorali. Tale modalità è applicata solo ed esclusivamente al volantinaggio con finalità elettorali e a nessuna altra fattispecie ed è limitata al solo periodo elettorale. Per il volantinaggio senza l'uso di stand, tavoli e gazebo è sufficiente presentare una comunicazione all'URP del Comune di Paderno Dugnano, redatta sull'apposito modello, reperibile in fondo alla pagina, in duplice copia.

Per il volantinaggio elettorale con uso di **stand fino a 10 m²** va invece presentata apposita istanza in duplice copia all'URP del Comune di Paderno Dugnano. Il nulla-osta all'attività verrà rilasciato di norma il giorno lavorativo successivo. Il comune si impegna, ove possibile, a rilasciare il nulla-osta entro le ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo per le richieste presentate entro le ore 18.

Nel caso di volantinaggio in prossimità delle scuole (durante le ore di attività didattica) si invita a non posizionarsi di fronte all'ingresso della scuola o in posizioni che possano in qualsiasi modo intralciare l'entrata o l'uscita degli studenti, a non intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e ad attenersi alle eventuali disposizioni degli agenti di Polizia Locale date in loco.

Si evidenzia che gli stand non sono ammessi nelle seguenti aree:

- p.zza della Resistenza
- via Grandi, in prossimità del Palazzo Comunale
- tutte le aree di cantiere
- sagrati delle chiese

Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico avvenga all'interno di parchi, lo stand andrà posizionato sulle aree pavimentate.

Comizi ed eventi in aree pubbliche

Sono autorizzati nelle aree individuate, nello stato di fatto in cui le stesse si trovano, senza servizi e/o prestazioni aggiuntive da parte del comune. Trattandosi di esclusiva manifestazione di carattere politico la concessione del suolo sarà rilasciata gratuitamente (esenzione prevista dall'art. 25, lett. e del regolamento COSAP) direttamente dall'URP.

I comizi all'aperto saranno effettuati nei giorni feriali fra le ore 17 e le ore 23,00. Nei giorni di sabato e festivi, nonché nella settimana dal 26 febbraio al 2 marzo, si potranno effettuare fra le ore 10 e le 23,00. Inoltre nei giorni 1 e 2 marzo si potranno effettuare sino alle 24.00.

Le aree destinate allo svolgimento dei comizi e altri eventi a supporto della campagna elettorale dei partiti politici, gruppi, movimenti e liste sono le seguenti:

- Centro sportivo via Toti
- piazza della Resistenza
- piazza Mercato Dugnano (ad esclusione degli orari di svolgimento del mercato)
- piazza Mercato Palazzolo (ad esclusione degli orari di svolgimento del mercato)
- piazza Costituzione - Villaggio Ambrosiano
- piazza De Gasperi (della Torre) – Incirano
- piazza Falcone e Borsellino
- piazza Meridiana – Paderno

Le predette aree saranno assegnate nello stato di fatto in cui si trovano; il comune non installerà alcuna struttura e/o impianto, mentre le strutture esistenti potranno essere utilizzate nel rispetto delle loro finalità e con obbligo di cura. Eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico durante la fascia oraria di assegnazione saranno addebitati al soggetto richiedente.

Resta inteso che nei giorni 3 e 4 marzo, in luogo pubblico o aperto al pubblico non saranno consentiti né comizi, né manifestazioni collettive, né propaganda elettorale in qualsiasi forma, nel rispetto dell'art. 9 della Legge 4.4.1956, n. 212 e dell'art. 9 bis della Legge 4.2.1985, n. 10.

A prescindere dalle aree sopra indicate, non potranno comunque tenersi comizi nelle adiacenze delle scuole (durante le ore di attività didattica), dei cimiteri, delle case, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente.

Gli eventi e/o manifestazioni di carattere propagandistico elettorale sono considerati una forma diversa dal comizio in senso stretto e possono avere contenuti diversificati e complessi. Per tali eventi deve essere richiesta la concessione dell'area. Tale concessione deve essere integrata con le autorizzazioni e prestazioni necessarie, in base alle vigenti disposizioni di legge, per gli specifici eventi e/o attività che compongono l'evento e/o manifestazione richiesta. In questo caso l'esenzione dell'occupazione di suolo pubblico copre solo l'area destinata a manifestazione politica (ai sensi del citato art. 25, lett. i, del regolamento COSAP); sono invece assoggettate alla stessa, nelle consuete modalità, tutte le altre attività integrate nell'evento, quali ad esempio, e non a titolo esclusivo: attività commerciali e paracommerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, giochi, ecc.

A richiesta dell'organizzatore il comune, ove ne abbia la disponibilità, garantirà le seguenti prestazioni:

- ✓ erogazione di energia elettrica: corrispettivo a giornata o frazione di essa: € 50.00;
- ✓ noleggio palco (mediante ritiro dei materiali, loro montaggio, smontaggio e riconsegna al magazzino comunale ad opera dell'organizzatore nei tempi indicati): € 50.00 al giorno o frazione di esso;
- ✓ noleggio transenne mediante ritiro dei materiali, loro montaggio, smontaggio e riconsegna al magazzino comunale ad opera dell'organizzatore nei tempi indicati): € 10.00 al giorno o frazione di esso;
- ✓ pagode centro sportivo di via Toti con teli laterali di chiusura: € 10.00 al giorno o frazione di esso;

non è prevista l'assistenza del personale comunale se non, ove possibile, per garantire agli organizzatori la possibilità di allacciarsi all'impianto di energia elettrica eventualmente disponibile nell'area richiesta. Il pagamento avverrà in via anticipata nell'ambito del procedimento istruttorio dell'autorizzazione dell'evento.

Si ricorda che ai sensi della vigente normativa non è possibile posizionare manifesti o bandiere sui pali della luce e su quelli della segnaletica stradale.

Comizi ed eventi in sale di proprietà comunali

Gli artt. 19 e 20 della Legge 10.12.1993 n. 515, prevedono che i comuni, dalla data di convocazione dei comizi elettorali mettano a disposizione dei partiti politici presenti nella competizione elettorale locali di proprietà già utilizzati per conferenze e dibattiti, assicurando la "par condicio" a ciascun partecipante:

a) i locali messi a disposizione per gli eventi e manifestazioni di propaganda elettorale sono i seguenti:

- auditorium presso il centro Tilane
- sala consiliare
- sedi dei quartieri

b) l'utilizzo sarà concesso in base alle tariffe e modalità vigenti nell'ente, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, garantendo – ove possibile – l'equa assegnazione degli spazi a disposizione;

c) la concessione dei locali di proprietà comunale sarà esclusa per quelle giornate che l'Amministrazione riserverà alle proprie attività istituzionali o per quelle già autorizzate alla data del 22 gennaio 2018; soltanto in caso di imprevedibili, nonché improrogabili motivi di carattere istituzionale, l'amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione, assegnando, d'intesa con l'interessato e permanendo il suo interesse, un nuovo e diverso turno di utilizzo dello spazio.

Regole comportamentali

Nessuno dovrà, in qualunque modo e con qualunque mezzo, recare disturbo durante i comizi, nel corso dei quali sarà altresì vietata la distribuzione di volantini da parte di altri esponenti di altri schieramenti politici. Nei comizi tenuti all'aperto è escluso il

contraddittorio, ad eccezione del dibattito preventivamente concordato tra i partiti interessati e notificato all'autorità di P.S. (Sindaco). Dovrà essere posto il massimo impegno al fine di evitare eccessi ed intemperanze.

Non è consentito il transito di mezzi mobili, annunciatori l'ora ed il luogo dei comizi, in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei citati mezzi.

È importante che i partiti, movimenti e liste si impegnino a non organizzare cortei, staffette ciclistiche e motorizzate, fiaccolate e qualsiasi tipo di parata in genere a scopo di propaganda elettorale.

È opportuno, altresì, che i gruppi e i movimenti politici interessati svolgano azione preventive nei confronti dei propri sostenitori affinché si evitino affissioni ed iscrizioni non autorizzate dirette ai beni del patrimonio pubblico che richiedono la massima tutela, nonché affissioni fuori dagli appositi tabelloni e ad evitare la sovrapposizione dei propri manifesti elettorali a quelli di altri partiti.

Per completezza di informazione, si rammenta che l'art. 3, comma 2 della Legge 515/93 prescrive che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale (compresi i manifesti) debbono indicare il nome del committente responsabile.

Da ultimo si segnala che, per effetto del combinato disposto degli artt. 7 Legge 130/75 e 49 comma 4 D.P.R. 16.9.1996 n. 610 tutta la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è consentita solo per l'annuncio della manifestazione nel giorno antecedente e in quello dell'evento. In questo caso la pubblicità fonica si intende automaticamente autorizzata, qualora rispetti i limiti di cui sopra, nel momento in cui è autorizzata l'occupazione dell'area per lo svolgimento dei comizi.

Resta inteso che l'ufficio Elettorale e gli altri servizi comunali interessati dalla presente disciplina sono a disposizione per qualsiasi chiarimenti in merito.